


ROMA CAPITALE Segretariato Generale
18 GEN 2024
N. RC/.....1958.....

ROMA CAPITALE Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive
ORDINANZA DEL SINDACO 17 GEN 2024
N. <u>010</u> del <u>18 GEN 2024</u>
IL SINDACO <u>4476</u>


Oggetto: Adozione di misure urgenti per fronteggiare il fenomeno della c.d. "malamovida".

Obbligo di chiusura, nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica, degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto dalle ore 22:00 alle ore 5:00 della giornata successiva.


Il Direttore della Direzione S.U.A.P.
Aldo Latini




Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive
Francesco Paciello




L'Assessore alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità
Monica Lucarelli



Il Comandante del Corpo di Polizia Locale Roma Capitale
Mario de Sclavis




Visto
Il Capo di Gabinetto
Alberto Stancarelli



Visto:
Il Segretario Generale

Il Vice Segretario Generale Vicario
Dr. Giuseppe Viggiano



Premesso:

che, alcune piazze e aree del territorio capitolino sono notoriamente interessate dal c.d. fenomeno della "movida" e dei suoi effetti distorsivi, c.d. "malamovida", che spesso si sono tradotti in ripetuti episodi di disturbo della quiete pubblica, se non di vandalismo e di resistenza nei confronti dei controlli della Polizia Locale di Roma Capitale, diretti a far rispettare le ordinarie norme previste dal Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale e dalla normativa vigente in materia di ordine pubblico;

che il su richiamato Regolamento, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43 del 6 giugno 2019, persegue, tra gli altri, l'obiettivo della tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità pubblica, del decoro urbano e della quiete pubblica e privata;

che, nello specifico, il predetto Regolamento prevede, all'art. 28, una disciplina oraria per il consumo e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in determinate zone del territorio comunale particolarmente interessate dalla "movida";

che la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare aggregazioni ed assembramenti nelle piazze, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, nonché riflettersi negativamente sulla libera circolazione delle persone sul territorio capitolino;

che, al fine di contenere il fenomeno della c.d. "malamovida" sono state adottate:

- l'Ordinanza Sindacale n. 19 del 3 febbraio 2022, n. 41 del 10 marzo 2022, recante l'obbligo di chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica, dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sull'intero territorio dei Municipi I e II con scadenza il 6 marzo 2022;
- l'Ordinanza Sindacale n. 41 del 10 marzo 2022 che ha esteso l'obbligo di chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica, dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo anche ai territori dei Municipi V e VI con scadenza il 30 aprile 2022;
- l'Ordinanza Sindacale n. 70 del 29 aprile 2022 che ha esteso l'obbligo di chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare – ad esclusione di quelli che consentono la consumazione sul posto mediante tavoli collocati all'interno dei locali in esecuzione dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1853/2022 – e del settore alimentare misto, nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica, dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo anche al territorio dei Municipi III e XIII con scadenza in data 2 ottobre 2022;

- l'Ordinanza Sindacale n. 165 del 30 settembre 2022 con la quale è stata prorogata l'Ordinanza Sindacale n. 70/2022 fino al 15 gennaio 2023;
- l'Ordinanza Sindacale n. 56 del 12 maggio 2023 che ha esteso l'obbligo di chiusura degli esercizi di vicinato e del settore misto, nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica, dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo anche al territorio dei Municipi IX, X e XV con scadenza in data 15 ottobre 2023;
- l'Ordinanza Sindacale n. 110 del 19 ottobre 2023 che ha esteso l'obbligo di chiusura degli esercizi di vicinato e del settore misto, nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica, dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo anche al territorio dei Municipi IV, VIII, XI, XII e XIV con scadenza in data 7 gennaio 2024;

Dato atto:

che in sede di confronto con le strutture territoriali, è stata nuovamente condivisa l'esigenza di adottare misure restrittive volte a limitare la vendita al dettaglio per asporto, anche attraverso la chiusura anticipata di alcune tipologie di esercizi commerciali al fine di arginare la "malamovida";

che, in particolare, l'Assessore alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità con nota prot. n. QH/542 del 4 gennaio 2024 ha richiesto ai Presidenti di tutti i Municipi di manifestare la volontà di introdurre nuovamente le suddette misure;

che in riscontro alla predetta richiesta i Municipi I, II, III, IV, V, VI, VIII IX, X, rispettivamente, con le note prot. nn. CA/2190/2024, CB/2463/2024, CD/2225/2024, CE/1276/2024, CF/2504/2024, CH/3199/2024, CM/1091/2024, CN/1597/2024, CO/5312/2024 hanno evidenziato la necessità di adottare le suddette misure restrittive sull'intero territorio municipale;

che il Municipio XI, con nota prot. CP/1604/2024, ha confermato la necessità di inserire all'interno della nuova Ordinanza le seguenti aree del territorio: Via Scarperia, Via Murlo, Via Pian Due Torri, Via San Casciano dei Bagni, Via del Trullo, Via Monte delle Capre;

che il Municipio XII, con nota prot. CQ/1947/2024, ha confermato la necessità di applicare le suddette misure al quadrante compreso fra Via N. Bettoni, Lungotevere degli Artigiani, Via A. Bellani e Viale Trastevere;

che il Municipio XIII, con nota prot. n. CS/2000/2024, ha confermato la necessità di applicare le disposizioni della nuova Ordinanza alle seguenti aree del territorio: C.ne Cornelia, Via Cardinale Caprara, Via Urbano II, Via Domenico Tardini, Via Pier delle Vigne, Largo Boccea, Via Aurelia (nel tratto compreso tra Piazza Irnerio ed il civico 470), Piazza Giambattista de La Salle, Piazza Giureconsulti e Piazza Cornelia;

che il Municipio XIV, con nota prot. n. CT/2200/2024 ha confermato la necessità di applicare le predette misure restrittive alle seguenti aree del territorio:

- Quartiere Primavalle: Via Pietro Maffi, Piazza Alfonso Capecelatro Via Federico Borromeo, Via Pasquale II, Piazza Clemente XI, Via Monti di Primavalle;

- Quartiere Torrevecchia: Via di Torrevecchia da via Monfortani a Largo Nella Mortara compresi Via Mario Carrara, Largo Millesimo e via Millesimo;
- Quartiere Monte Mario: Piazza Guadalupe e via Troya, via Gabelli, via Gualandi, via Giovanni Gherardini, via Francesco Cherubini, via Giannini Milli, Largo Giannina Milli, Piazza Thouar e via Assarotti, via dell'Acquedotto Paolo e tratta tra Via Trionfale e Via Acquedotto del Peschiera, via Teresa Gnoli;
- Quartiere Ottavia/Palmarola: Via Tarsia, via Trionfale angolo via Bottari, Via Casal del Marmo dal civico 57 a via Tarsia, via della Stazione di Ottavia da via Casal del Marmo fino a Viale Esperia Sperani altezza via Trevignano Romano, via della Lucchina, via Segrate, via Fosso di Santo Spirito, via della Palmarola civico da 88 a 92 e fronte e via della Palmarola incrocio con via Casal del Marmo;

che il Municipio XV, con nota prot. CU/1837/2024, ha manifestato la volontà di non rinnovare per il proprio territorio l'adozione di misure restrittive, fino al prossimo mese di aprile;

Considerato:

che, come noto, il rischio di aggregazione e di assembramenti aumenta in alcuni orari e giorni della settimana;

che l'art. 28 del più volte citato Regolamento prevede che il Sindaco possa determinare con Ordinanza una diversa disciplina oraria ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

che l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale [...] in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

che l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. dispone che *"il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana [...]"*;

Considerato altresì:

che nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento giuridico è compito degli enti locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Ritenuto:

necessario contrastare, in particolare, in orario serale e notturno, le

situazioni che generano assembramenti spontanei non concretamente controllabili vista la sproporzione tra il numero degli avventori e gli organi deputati al controllo;

che il protrarsi di assembramenti di persone in limitate aree prospicienti i locali più attivi in orari notturni, oltre a costituire pericolo per la salute pubblica, crea anche profondo disagio ai residenti delle aree limitrofe, specie riconnesso al consumo di alcolici cui conseguono fenomeni derivanti dallo stato di ebbrezza con potenziali situazioni di pericolo per le persone e le cose;

di fondamentale importanza garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città, intervenendo con azioni efficaci dirette a ridurre le situazioni di assembramenti, limitando le ore di esercizio di alcune tipologie di esercizi commerciali;

che la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche, in particolare in alcune aree della città, favorisce in determinati orari e giornate della settimana, comportamenti lesivi della vivibilità urbana, della quiete pubblica e del decoro del territorio nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito;

Rilevata:

l'attualità delle criticità sopra descritte specificatamente durante gli ultimi giorni della settimana, in cui solitamente si verificano con maggiore frequenza e intensità le diverse situazioni sopra esposte;

Valutato

pertanto opportuno, sussistendo i motivi sopra richiamati, prevedere:

- l'obbligo di chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sui territori dei Municipi sopra specificati;
- l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'obbligo di chiusura di cui al presente provvedimento, degli esercizi di vicinato del settore alimentare che consentono la consumazione sul posto mediante tavoli collocati all'interno dei locali;

congruo altresì prevedere che:

- il presente provvedimento abbia validità **dalle ore 00:01 del giorno 19 gennaio 2024 alle ore 24:00 del giorno 5 maggio 2024**, in quanto il periodo delle festività pasquali determina una indubbia intensificazione dei flussi turistici con conseguente aumento del rischio di aggregazione e assembramento soprattutto nei territori di alcuni dei Municipi sopra indicati;
- l'obbligo di chiusura sopra descritto sia esteso anche alle giornate di **lunedì 1° aprile 2024, mercoledì 24 aprile 2024 e giovedì 25 aprile 2024, martedì 30 aprile 2024 e mercoledì 1° maggio 2024**, per le medesime motivazioni sopra esplicitate riconducibili al ricorrere di giornate festive nel periodo sopra indicato;

Visti:

gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,

il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. recante "Riforma

della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

il Testo Unico del Commercio approvato con Legge Regionale n. 22 del 06 novembre 2019;

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e s.m.i.;

il Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 43 del 6 giugno 2019;

Richiamato il disposto del sopra citato articolo 54, comma 4, a norma del quale, i relativi provvedimenti “[...] *sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione*”.

Preso atto:

che in data 16.1.2024 con nota prot. n. QH 4335 è stata data la preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi della disposizione sopra richiamata.

Per i motivi espressi in narrativa:

ORDINA

- con decorrenza dalla data del **19 gennaio 2024 e fino al 5 maggio 2024**, la chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare - ad esclusione di quelli che consentono la consumazione sul posto mediante tavoli collocati all'interno dei locali - e del settore misto, nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica, dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo nelle aree, nelle Vie e Piazze dei Municipi di seguito indicati:

Municipi I, II, III, IV, V, VI, VIII IX, X : intero territorio;

Municipio XI: Via Scarperia, Via Murlo, Via Pian Due Torri, Via San Casciano dei Bagni, Via del Trullo, Via Monte delle Capre;

Municipio XII: Quadrante compreso tra Via N. Bettoni, Lungotevere degli Artigiani, Via A. Bellani e Viale Trastevere;

Municipio XIII: C.ne Cornelia, Via Cardinale Caprara, Via Urbano II, Via Domenico Tardini, Via Pier delle Vigne, Largo Boccea, Via Aurelia (nel tratto compreso tra Piazza Innerio ed il civico 470), Piazza Giambattista de La Salle, Piazza Giureconsulti e Piazza Cornelia;

Municipio XIV: Quartiere Primavalle: Via Pietro Maffi, Piazza Alfonso Capececatro Via Federico Borromeo, Via Pasquale II, Piazza Clemente XI, Via Monti di Primavalle;

Quartiere Torvecchia: Via di Torvecchia da via Monfortani a Largo Nella Mortara compresi Via Mario Carrara, Largo Millesimo e Via Millesimo;

Quartiere Monte Mario: Piazza Guadalupe e via Troya, via Gabelli, via Gualandi, via Giovanni Gherardini, Francesco Cherubini, Via Giannini Milli, Largo Giannina Milli, Piazza Thouar e via Assarotti, via dell'Acquedotto Paolo e tratta tra Via Trionfale e Via Acquedotto del Peschiera, Via Teresa Gnoli;

Quartiere Ottavia/Palmarola: Via Tarsia, via Trionfale angolo via Bottari, Via Casal del Marmo dal civico 57 a via Tarsia, Via della Stazione di Ottavia da Via Casal del Marmo fino a Viale Esperia Sperani altezza Via Trevignano Romano, Via della Lucchina, Via Segrate, Via Fosso di Santo Spirito, Via della Palmarola civico da 88 a 92 e fronte e Via della Palmarola incrocio con Via Casal del Marmo;

- l'estensione del medesimo obbligo di chiusura anche alle giornate di:

lunedì 1° aprile 2024;

mercoledì 24 aprile 2024 e giovedì 25 aprile 2024;

martedì 30 aprile 2024 e mercoledì 1° maggio 2024;

DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza:

- al sig. Prefetto di Roma;
- al sig. Questore di Roma;
- a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio di Roma Capitale;
- al sig. Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale;

la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio di Roma Capitale per 10 giorni consecutivi e sul sito istituzionale di Roma Capitale.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Capitolino online ed ha validità **dalle ore 00:01 del 19 gennaio 2024 fino alle ore 24:00 del 5 maggio 2024.**

Le violazioni delle disposizioni e delle prescrizioni della presente Ordinanza, fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis comma 1-bis del D. Lgs. 267/2000 del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00, da applicare secondo i principi di cui alla L. n. 689/1981.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente la Repubblica.

IL SINDACO
Roberto Gualtieri

